COPIA

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente	Protocollo n.
10081	3953

DELIBERAZIONE N. 7
in data: **27.02.2025**
Soggetta invio capigruppo ☐
Trasmessa al C.R.C.☐

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011).

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **15,30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P		10 – LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P		11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P		12 –D'AIUTO DANIELE	A	
4 – CAMMAROTA GIOVANNI	P		13 – MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 – CAPUTO ANTONIO	P				
6 – FEÒ GIANCARLO	P				
7 – ESPOSITO ROBERTO	P				
8 - GIORDANO GIOVANNI	P				
9 – ABAGNALE KATIUSCIA	A				

Totale presenti 8
Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 43del 18.02.2025

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011).**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RAGIONIERE
f.to	**f.to**
Dr. Pasquale Cetrola	Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del:
- ☐ Sindaco
- ☐ Assessore al ramo
- ☐ Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della L. 5 maggio 2009, n.42.

RICHIAMATO IN PARTICOLARE:

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art.2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
- le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale aventi ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo ed autorizzatorio).

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quarto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la introduzione della previsione di cassa che costituirà limite ai pagamenti di spesa.

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n.236 del 22/10/2024.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee e strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), osservando altresì i principi contabili generali e applicati.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.28 del 18/02/2025 con la quale è stato deliberato il DUP 2025-2027 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.29 del 18/02/2025 con la quale è stato deliberato lo schema del bilancio di previsione 2025-2027 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale.

VISTO inoltre l'art.174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale preveda che l'organo esecutivo predisponga lo schema del bilancio di previsione, del DUP unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, al consiglio Comunale per la sua approvazione.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, del 24 dicembre 2024 pubblicato in GU n.02 del 03.01.25 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28.02.2025;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della L. n.296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del D.Lgs 118/2011, all'approvazione del bilancio 2025/2027 con funzione autorizzatoria.

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025-2027 – schema di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011 corredato dei relativi allegati;

DARE ATTO che a seguito dei precontrolli BDAP, nelle more dell'approvazione in consiglio del bilancio previsionale 2025/2027, si è reso necessario la rideterminazione della cassa presunta da € 5.115.552,28 a € 4.987.964,38;

RILEVATO che il bilancio redatto in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011 risulta coerente con la normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000
- il D.Lgs. n.118/2011
- lo Statuto Comunale

VISTO il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione;
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

PROPONE (A DELIBERATO)

1. **DI APPROVARE**, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10, comma 15, del D.Lgs. n.118/2011, i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2025/2027, redatti secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n.118/1011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici e funzione autorizzatoria:
    a) lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
    b) gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs. n.118/2011 ivi di seguito richiamati:
        - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
        - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
        - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
        - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
        - il prospetto degli equilibri di bilancio;
        - il quadro generale riassuntivo
        - la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione.
2. **DI DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge e a tutte le normative di finanza pubblica.
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
25 FEB 2025
PROT. N. 2581 CAT. ..... BETT. .....

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

e documenti allegati

REVISORE UNICO

Dott. Pietro Pagnini

PAGNINI PIETRO
24.02.2025
13:12:21
GMT+02:00

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3 del 21.2.2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'anno 2025, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 19.00, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Casal Velino (SA), dott. Pietro Pagnini, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 12.5.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con il supporto istruttorio del dott. Angelo Padovano, revisore, nella funzione di collaboratore, nominato con atto del revisore unico del 26.5.2022, comunicato al Comune, prende atto della sottoposizione a parere dell'organo di revisione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale contenuta nella deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18.02.2025, che qui si richiama come parte integrante, avente ad oggetto: "*APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL'ART. 11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011)*".

L'Organo di revisione da atto di aver ricevuto in data 21.2.2025 la proposta di delibera consiliare sopra indicata, corredata della documentazione informativa, al fine di esprimere il proprio parere in merito, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000. La documentazione a supporto è stata integrata su richiesta dell'organo di revisione.

Ha dato atto, in particolare il Responsabile Finanziario che le proposte relative alla delibera ex-art. 172 c. 1 lettera b) del TUEL, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; nonché alle delibere ex-art. 172 c. 1 lettera c) con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi verranno presentate al Consiglio contestualmente all'approvazione del bilancio, illustrando in merito alla congruità delle proposte suddette con i dati riportati nel bilancio.

Per le suddette verifiche l'organo di revisione prende atto di quanto riferito, pur dando atto di non aver potuto effettuare alcuna verifica di corrispondenza data la non disponibilità né delle delibere né delle proposte.

L'organo di revisione:
- esaminata la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali.

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, del Comune di Casal Velino (SA), che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

RELAZIONE

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027

e documenti allegati

Sommario

PREMESSA 6
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE 7
ASPETTI PRELIMINARI 9
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI INIZIALI 11
BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 12
Fondo pluriennale vincolato (FPV) 16
Previsioni di cassa 17
Verifica equilibrio corrente anni 2025-2027 18
Entrate e spese di carattere non ripetitivo 20
La nota integrativa 22
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' PREVISIONI 26
A) ENTRATE 26
Entrate da fiscalità locale 26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria 27
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 27
Sanzioni amministrative da codice della strada 28
Proventi dei beni dell'ente 28
Proventi dei servizi pubblici 29
Canone unico patrimoniale 29
Entrate da trasferimenti 30
Accensione prestiti 30
Lavori pubblici 32
Fondo Crediti Dubbia Esigibilita' (Fcde) 33
Fondo Garanzia Debiti Commerciali (Fgdc) 34
Fondo di riserva di competenza 34
Fondo di riserva di cassa 35
Fondi per spese potenziali 35
ORGANISMI PARTECIPATI 36
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 38
CONCLUSIONI 40

PREMESSA

Si premette che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.

Si dà atto di aver esaminato lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, approvato dalla giunta comunale in data 18.2.2025 con delibera n. 29, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL.
- Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione.
- Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità.
- Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali.

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di *coerenza, attendibilità e congruità* contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Casal Velino (SA) registra al 01.01.2025 una popolazione superiore a 5mila abitanti.

Si da atto che l'organo di revisione, nel corso del 2024, non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente *risulta* essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati.

L'Ente non ha fatto ricorso all'applicazione di avanzo nella proposta di bilancio.

Il Comune di Casal Velino:

- partecipa a Unione dei Comuni (Unione dei comuni Velini): unione con funzioni specifiche. Il Sindaco di Casal Velino è presidente dell'unione. Trattasi di gestione associata;
- partecipa a Consorzio di Comuni CORISA 4: vecchio consorzio rifiuti, in liquidazione;
- non è istituito a seguito di processo di unione;
- non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- non è ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;
- non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato;
- non è ricorso obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;
- non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;
- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;
- non sussiste disavanzo da recuperare sul bilancio di previsione oggetto di esame;

- non ha attivato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- il risultato di amministrazione al 31/12/2023 non è negativo;
- ha provveduto nel corso del 2024 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio; non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento; non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. Di conseguenza, non si è provveduto a finanziamento di debiti fuori bilancio;
- l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2024, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;
- durante l'esercizio 2024, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n.18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

ASPETTI PRELIMINARI

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio 2025 entro il termine ordinario del 31.12.2024, risultando il termine di approvazione del bilancio di previsione differito al 28.2.2025 dal Ministro dell'interno con proprio decreto, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).
Si da atto che con la FAQ n. 54, pubblicata in data 28 dicembre 2023, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (ARCONET), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha specificato che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. Tali motivazioni non risultano espressamente evincibili dalla proposta.

L'Ente ha adottato gli strumenti di programmazione previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

In particolare, l'Ente ha comunicato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce:

- TRSPORTI MARITTIMI SALERNITANI SPA IN LIQUIDAZIONE- NON DISPONIBILE
- CILENTO REGENERATIO SRL-http://www.cilentoregeneratio.com/
- CST SISTEMI SUD SRL-https://www.cstsistemisud.it/

- CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA-https://www.consac.it/
- CONSAC INFRASTRUTTURE ENERGIA SERVIZI SPA-https://www.consacinfrastrutture.it/
- SISTEMA CILENTO SCPA-https://www.sportellounicodelcilento.it/node/2311
- DISTRETTO RURALE CULTURALE CILENTO ANTICO SCARL-NON DISPONIBILE
- AUTORITA' DI AMBITO SELE IN LIQUIDAZIONE-https://www.atosele.it/

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.
- l'Ente non è in dissesto finanziario.

L'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha utilizzato nell'esercizio pregresso anticipazioni di liquidità.

L'ente, nel bilancio di previsione 2025-2027, non ha applicato avanzo di amministrazione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI INIZIALI

L'organo consiliare ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2023.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- si è provveduto a dare copertura alla quota di competenza del disavanzo tecnico 2019;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2023 si è chiusa con un risultato di amministrazione positivo al 31/12/2023.

Non è stata rinviata alcuna quota di disavanzo tecnico.

Dalle comunicazioni ricevute dal Responsabile Finanziario non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute dal Responsabile Finanziario e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

Il fondo di cassa al 31/12/2024, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente ed al saldo al 1/1/2025 del bilancio di previsione.

Nell'ultimo triennio il fondo di cassa finale è positivo.

L'ente non ha dato atto di aver provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2024.

L'ente non ha dato atto di aver utilizzato la cassa vincolata.

Risultano verificati gli equilibri di cassa 2023.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2023 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L'ente non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria nell'anno 2024, né impiegato entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Il bilancio di previsione 2025/2027 risulta redatto rispettando gli schemi di bilancio, aggiornati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Dlgs 118/2011.

Alla proposta di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono

integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;

i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

k) la nota integrativa.

Le previsioni di competenza di entrata e spesa per gli anni 2025-2027 sono state formulare secondo lo schema di seguito riepilogato per titoli:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	2026	2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.705.908,89								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.990.765,76	4.883.104,99	4.774.155,09	4.755.838,09	TIT. 1 - Spese correnti	9.601.006,42	6.978.065,70	6.595.132,08	6.453.536,82
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.787.351,89	1.023.258,53	819.570,54	766.968,84	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.786.861,05	1.617.449,79	1.558.739,68	1.558.739,68					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	95.250.312,67	68.347.998,40	105.478.043,79	495.000,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	95.686.334,68	68.922.198,40	105.343.043,79	303.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	55.132,60	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	106.871.423,37	75.871.811,10	112.630.509,50	7.576.546,61	Totale spese finali	105.287.341,10	75.900.264,10	111.899.175,87	6.813.536,82
TIT. 6 - Accensione di prestiti	1.956.138,57	709.200,00	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	668.761,63	668.727,00	731.333,63	763.003,79
						0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.205.876,32	22.274.723,00	21.873.323,00	21.873.323,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	22.721.652,14	22.274.723,00	21.873.323,00	21.873.323,00
Totale titoli	137.114.438,26	104.855.734,10	140.503.832,50	35.449.869,61	Totale titoli	134.704.754,87	104.855.734,10	140.503.832,50	35.449.859,61
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	139.820.347,15	104.855.734,10	140.503.832,50	35.449.869,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	134.704.754,87	104.855.734,10	140.503.832,50	35.449.859,61
Fondo di cassa finale presunto	5.115.592,28								

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Avanzo presunto da tabella bilancio 2025-26:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:	
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	3.370.656,08
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	18.179.790,04
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2024	12.753.477,15
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	28.920.168,43
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2024	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	5.383.754,84
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00
= A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	5.383.754,84

Avanzo da rendiconto 2023:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.656.067,63
RISCOSSIONI	+	2.841.408,87	7.209.659,44	10.051.068,31
PAGAMENTI	-	2.336.309,36	9.386.354,14	11.722.663,50
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			984.472,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			984.472,44
RESIDUI ATTIVI	+	21.179.976,42	15.471.060,32	36.651.036,74
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		*0,00*	*0,00*	*0,00*
RESIDUI PASSIVI	-	6.025.388,44	10.059.740,21	16.085.128,65
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			57.740,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			18.122.049,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			3.370.590,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata	
Fondo crediti dubbia esigibilita' al 31/12/2023	2.446.363,94
Fondo contenzioso	41.526,97
Altri accantonamenti	83.298,29
Totale parte accantonata (B)	2.571.189,20
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	21.524,85
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.793,11
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	35.787,50
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	61.105,46
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	738.295,83
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Si da atto che il progetto di bilancio 2025-26 non contempla applicazione di avanzo.

Il risultato presunto 2024 non indica vincoli ed accantonamenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche, nonché della normativa speciale relativa alla contabilizzazione delle spese finanziate dei fondi PNRR.
L'organo di revisione deve verificare che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2023 costituisce un'entrata nell'esercizio 2025.
La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, deve essere conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa descritti.
Si prende atto che non risultano previsioni di bilancio in ordine ad esigenze di differimento di esigibilità della spesa 2023, né della previsione 2025-26.

Si invita al riguardo l'Ente a verificare attentamente la compatibilità della imputazione della previsione della spesa e dell'entrata alla effettiva esigibilità della stessa, in relazione ai cronoprogrammi delle attività, cogliendo quale prima occasione utile il riaccertamento ordinario dei residui 2024, in vista del rendiconto dell'esercizio. Le revisioni di imputazione potranno dar luogo alle relative variazioni in aggiornamento del bilancio di previsione 2025-27 la cui proposta è oggetto di esame.

Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

L'organo di revisione prende atto che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2025 comprende la cassa vincolata.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

Verifica equilibrio corrente anni 2025-2027

L'impostazione del bilancio di previsione 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

- ***equilibrio corrente:***

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		9.733,02
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.645.283,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.314.259,17
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		57.740,91
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		669.369,89
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			*613.646,87*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		4.543,86
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		53.614,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		18.346,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			*653.458,71*
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			*653.458,71*
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		-212.650,45
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			*866.109,16*

La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020.

L'organo di revisione prende atto, in particolare, che all'equilibrio di parte corrente concorrono entrate di parte capitali a specifica destinazione; mentre alcune entrate di parte corrente vengono specificamente destinate alla copertura di spese di investimento. L'equilibrio finale è pari a zero.

- ***equilibrio di parte capitale e finale:***

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		15.584.346,46
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		14.693.300,53
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		53.614,31
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		18.346,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		12.120.329,88
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		18.122.049,13
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1			*0,00*
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			*0,00*
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			*0,00*

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.
Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:
Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- accensioni di prestiti;
- contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- consultazioni elettorali o referendarie locali;
- ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale;
- eventi calamitosi;
- sentenze esecutive ed atti equiparati;
- investimenti diretti;
- contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.
Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.
Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio di previsione l'Ente non ha evidenziato entrate non ricorrenti significative, destinate a finanziare spesa corrente continuativa.

La nota integrativa

Si da atto che la nota integrativa è allegato obbligatorio del bilancio di previsione e riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 42 del 18.2.2025.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

1) Programma triennale lavori pubblici e programma triennale degli acquisiti beni e servizi:
Il *programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2025-27*, di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché il *programma triennale 2025-27 per l'acquisto di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 140.000,00,* ex- di cui all'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono stati adottati dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 236 del 22.10.2024. La proposta di DUP rinvia la programmazione operativa a quanto deliberato e qui richiamato.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
L'ultima ricognizione e programmazione triennale della valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è stata approvata dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 5.10.2023, relativamente al periodo 2023-25. In mancanza di nuova programmazione in merito, si prende atto che il responsabile finanziario ha riferito che rimane confermata la volontà dell'amministrazione di dare completamento all'ultima programmazione approvata e richiamata, senza l'introduzione di variazioni o integrazioni. La proposta di DUP non formula alcuna indicazione integrativa in merito alla programmazione operativa in merito.

3) Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione finanziaria del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2025-2027, corredata dal parere dell'organo di revisione, è stata finalizzata al "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027, Sezione 3: Organizzazione e capitale umano - Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)*", tradottasi in deliberazione della Giunta comunale di cui parere favorevole di questo collegio n. 1/2025. La proposta di DUP rinvia la programmazione operativa a quanto deliberato e qui richiamato.

Conclusivamente, l'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2025-2027 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' PREVISIONI

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune non ha effettuato variazioni di aliquote applicate, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, per l'addizionale all'IRPEF rispetto all'ultimo esercizio concluso. La previsione di entrata è leggermente superiore al dato storico del triennio.
Le previsioni di gettito sono di massima coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.
La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

IMU

La previsione complessiva del gettito Imu, iscritta in bilancio, è in distonia con l'accertato dell'ultimo rendiconto.

TARI

Il gettito stimato per la TARI, istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013, è di massima coerente con il dato storico e costante nel triennio.
La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.
L'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario 2025-2027, secondo le prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente .

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi rilevanti:

Imposta di soggiorno

La previsione annuale originaria risulta incrementata per effetto della revisione delle aliquote avvenuta.
Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, è tenuto col relativo gettito a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione ICI/IMU.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è mantenuta costante ed allineata al dato storico.

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;

- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono stimati in base al criterio storico e contengono una previsione annuale costante.
La posta di entrata non viene svalutata, a ragione dell'apparente assoggettamento alla gestione per cassa.
In nota integrativa viene attestata la destinazione del vincolo del 50% delle entrate ex-art. 208 C.d.s.
La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei beni dell'ente

La quantificazione delle entrate per proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

- ***Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni***

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono gli asili nido, la mensa scolastica e gli impianti sportivi.

- ***Proventi derivanti dalla gestione degli immobili***

In questa sezione vengono contabilizzati i proventi derivanti dai contratti di affitto degli immobili di proprietà dell'ente.

Non si è provveduto a rilevare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra, giustificando una gestione per cassa dell'entrata.

L'organo di revisione prende atto che l'ente non ha provveduto ad adeguare le tariffe rispetto al livello dell'anno precedente.

Canone unico patrimoniale

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale, permanendo le previsioni storiche di entrata relative all'imposta di pubblicità, affissioni e occupazione suolo.

Entrate da trasferimenti

Il titolo 2 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi a trasferimenti correnti.
Il titolo 4 dell'entrata contiene gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale.

Accensione prestiti

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 1, comma 539, del D.L. 190/2014.
Tale limite è stabilito nella percentuale del 10% del totale dei primi tre titoli dell'entrate del penultimo esercizio approvato (2023), per i tre esercizi del triennio 2025-2027.
L'incidenza della spesa per interessi passivi sui primi tre titoli dell'entrate è pari al 4,15%.

Nel corso del 2025 è prevista l'assunzione di nuovi mutui per complessivi € 694.200,00
Il nuovo indebitamento previsto rientra nei limiti consentiti dall'art 204 del TUEL, porta la soglia stimata dell'incidenza degli interessi passivi al 5,63%.
Si riporta di seguito il prospetto di verifica:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.Lgs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.255.001,77	4.255.001,77	4.255.001,77
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	816.740,26	816.740,26	816.740,26
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.573.541,79	1.573.541,79	1.573.541,79
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		*6.645.283,82*	*6.645.283,82*	*6.645.283,82*
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	664.528,38	664.528,38	664.528,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	276.862,25	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	13.328,64	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		*374.337,49*	*664.528,38*	*664.528,38*
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	7.261.523,45	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	694.200,00	0,00	0,00
TOTALE		*7.955.723,45*	*0,00*	*0,00*
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Si fa rilevare tuttavia che l'effetto sugli equilibri correnti di bilancio del nuovo ricorso al debito comprime notevolmente la capacità dell'Ente di far fronte alla spesa corrente. Tale dato di attenzione emerge altresì dal monitoraggio delle condizioni di deficitarietà strutturale. Dallo specifico referto, seppur non scaturendo una condizione patologica dell'Ente, dato che non

vengono sforati oltre la metà degli otto parametri previsti, si può registrare un indicatore di sostenibilità dei debiti finanziari superiore alla soglia considerata limite del 16%.

A tale parametro negativo si aggiunge l'indice altrettanto negativo in merito alla capacità di riscossione dei crediti, registrabile al di sotto del 47%.

Si sconsiglia, dunque di incrementare ulteriormente l'indebitamento, qualora la scelta non sia collegata ad attente valutazioni di economicità che consentano di prospettare un futuro incremento delle entrate correnti direttamente connesse agli investimenti, al fine di evitare di caricare le generazioni future di una minore capacità dell'Ente di assicurare servizi per effetto della pressione sulla spesa corrente degli oneri finanziari dell'indebitamento.

Lavori pubblici

Il programma triennale dei Lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il programma deve contenere tutti gli interventi di importo superiore a € 150.000.

Il programma dei lavori pubblici è stato redatto rispettando le priorità previste dalla normativa privilegiando quindi le manutenzioni, il recupero del patrimonio esistente, il completamento dei lavori già iniziati, i lavori coni progetti esecutivi approvati e le opere con finanziamento privato.

Al bilancio è allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel principio contabile.

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	63,400,942.42	104,872,255.29	0.00	168,273,197.71
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	63,835,942.42	104,872,255.29	0.00	168,708,197.71

Gli importi inseriti nel Programma trovano corrispondenza nel bilancio di previsione.

Fondo Crediti Dubbia Esigibilita' (Fcde)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i suddetti crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione appena pari al 10%, mentre nell'ultimo rendiconto approvato il fondo accantonato nel risultato di amministrazione corrisponde ad un tasso che va oltre il 70%.

Non appare coerente tale differenza, a meno che le difficoltà di riscossione dell'Ente non possano ricondursi unicamente ai crediti pregressi, avendo recuperato negli ultimi anni una massima efficienza in merito. Tale evenienza non risulta riscontrabile dai dati forniti.

La scelta di non applicare svalutazione sulle entrate del titolo III viene giustificata con l'applicazione di un criterio di cassa per la relativa gestione.

Necessita monitorare con attenzione l'evoluzione dell'entrata corrente, al fine di evitare una sottostima del rischio di esigibilità.

Fondo Garanzia Debiti Commerciali (Fgdc)

L'Ente ha doverosamente previsto lo stanziamento relativo al *fondo a garanzia dei debiti commerciali* pari a € 98.953,95, tenendo conto della non ottimale performance realizzata nell'esercizio precedente in merito alla tempistica dei pagamenti.

Il mancato raggiungimento delle performances di legge nei tempi di pagamento (riduzione del 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo che l'importo dello stock fosse inferiore al 5 per cento delle fatture ricevute nell'anno, e rispetto dei tempi di pagamento) aveva già indotto l'Ente ad applicare al bilancio di previsione 2023/2025 un fondo garanzia debiti commerciali, che incrementava il fondo precedente. Tale fondo, non impegnabile, è correttamente confluito in accantonamento sul risultato di amministrazione 2023.

Il tempo medio dei pagamenti 2024 è ampiamente oltre la soglia dei 30 giorni e richiede urgenti interventi organizzativi.

L'ente non ha dato atto di aver adottato specifiche misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel.

Si invita pertanto l'Ente a programmare e porre in essere le azioni organizzative utili a migliorare l'efficienza dei pagamenti; così come si richiama al rispetto rigoroso degli obblighi di trasparenza in merito ai referti periodici ed annuali sui tempi di pagamento.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

Si rileva che l'ente nella missione 20, programma ha stanziato un fondo di riserva di cassa per importo minimo adeguato a quello richiesto dall'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (0,2 per cento delle spese finali): € 208.740,00.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione, in base alle informazioni sullo stato del contenzioso fornite dal Responsabile Finanziario, ha verificato la congruità dell'accantonamento per contenzioso sul risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.
L'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2025-2027 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Dlgs. 118/2011 definisce "ente strumentale" degli enti locali l'azienda o l'ente, pubblico o privato nel

quale l'ente locale:

□ ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

□ ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

□ esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi 21

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

□ ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

□ esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Le convenzioni ed i consorzi di enti locali, così come le aziende speciali, sono considerati enti strumentali

degli enti locali.

Il Comune di Casal Velino partecipa con quote non rilevanti alle seguenti società partecipate/enti strutturalmente partecipati, come da elenco delle società ed enti appartenenti al Gap nonché perimetro di consolidamento anno 2023, ovvero:

- Consac Gestioni Idriche Spa;
- Consac Infrastutture Spa;
- CST Sistemi Sud S.r.l;
- TMS-Trasporti Marittimi Salernitani in Liquidazione
- Cilento Regeneratio Srl
- Sistema Cilento-Agenzia Locale di sviluppo del Cilento Scpa
- Distretto Rurale Culturale Cilento Antico Scarl

- Ente di Bacino Ambito Sele

L'Ente ha approvato il bilancio consolidato 2023 nel cui perimetro rientrano le seguenti società partecipate:

- Consac Gestioni Idriche Spa;
- Consac Infrastutture Spa;
- CST Sistemi Sud S.r.l.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente:

- ***congrue*** le previsioni di entrata relativamente all'Imposta comunale sugli immobili;
- ***apparentemente non congrua*** le previsioni di spesa relativa al FCDE caratterizzata dalla mancata svalutazione delle entrate del titolo III, sul presupposto che le stesse verranno totalmente accertate per cassa. Tale premessa, seppure non idonea a determinare un giudizio negativo sulla previsione finanziaria formulata, necessita di un attento e continuo monitoraggio, al fine di valutare eventuali azioni correttive in corso di gestione del bilancio di previsione. Si tenga conto che il principio contabile prevede l'indicazione di previsioni di entrata al lordo del rischio di esigibilità, salvo appostazione nella spesa del relativo FCDE, e non una indicazione per cassa, da relegare a casistiche eccezionali.

Le previsioni di entrata e spesa corrente dovranno essere verificate in corso d'opera relativamente alle voci indicate, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti:

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti.

Si richiama la necessità di collegare la spesa, in particolare in conto capitale, ai cronoprogrammi progettuali, con conseguente generazione, ove non trattasi di coperture a rendicontazione, di fondo pluriennale vincolato. Mentre, nel caso di investimenti finanziari fon fonti a rendicontazione, si rende necessaria la previsione di entrate e spese pluriennali.

Si invita altresì a monitorare gli equilibri di cassa nella programmazione degli investimenti, al fine di evitare tensioni di cassa per effetto di eventuali sfasamenti tra le tempistiche dell'entrata e della spesa.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli

accantonamenti al FCDE. Le previsioni di cassa dovranno essere monitorate e verificate in sede di salvaguardia degli equilibri.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato una potenziale coerenza interna delle previsioni di entrata e spesa;
- ha rilevato una potenziale insufficienza del FCDE rispetto alle previsioni di entrata corrente;

ed esprime, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e sui documenti allegati, con le riserve che vengono di seguito espresse.

L'organo di revisione formula i seguenti rilievi in merito alle specifiche problematiche emerse nel corso dell'analisi, sulla proposta di bilancio presentata dalla giunta e sui documenti allegati:

- *potenziale* sottostima del FCDE: gestione per cassa delle entrate di titolo terzo, necessitante di attento monitoraggio in corso d'esercizio;

- *sostenibilità indebitamento*: seppure giustificato dalle esigenze di investimento dell'Ente e contenuta nella soglia di legittimità prevista dal TUEL, il livello di indebitamento raggiunto dall'Ente determina una eccessiva pressione sugli equilibri correnti di bilancio, per effetto dell'incidenza sugli stessi dei piani di rimborso pluriennali, in sorta capitale e interessi. Il rischio emerge dal referto negativo dell'indicatore della tabella di deficitarietà strutturale. A tale rischio si aggiunge la scarsa capacità di riscossione dell'ente, alimentante la pressione sulla capacità di spesa corrente.

Si invita l'amministrazione a dar corso con la regolarità richiesta dalla normativa vigente alle pubblicazioni previste ed aggiornare costantemente la sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Istruttore:
dott. Angelo Padovano

Firmato digitalmente da:
PADOVANO ANGELO
Data: 21/02/2025 19:14:58

Revisore Unico
dott. Pietro Pagnini

PAGNINI PIETRO
24.02.2025 13:12:21
GMT+02:00

Presenti: 8

Il Sindaco-Presidente introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 7 dell'o.d.g., ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/201".*

Indi, il Sindaco-Presidente, dopo breve illustrazione dell'argomento, pone in votazione, con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/201";*

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, dott. Pietro Pagnini, espresso con verbale n. 3/2025, e protocollato al nr. 2581 del 25/02/2025;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale;

Preso atto della votazione resa palese per alzata di mano e che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal presidente:
Presenti: **8**
Favorevoli: **8** (Silvia Pisapia, Domenico Giordano, Angelo Crescenzo, Giovanni Cammarota, Antonio Caputo, Giancarlo Feo, Roberto Esposito, Giovanni Giordano)
Contrari: **0**
Astenuti: **0**

D E L I B E R A:

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: *"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/201"*, nelle risultanze formulate dalla proponente.
1) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: **8**
Favorevoli: **8** (Silvia Pisapia, Domenico Giordano, Angelo Crescenzo, Giovanni Cammarota, Antonio Caputo, Giancarlo Feo, Roberto Esposito, Giovanni Giordano)
Contrari: **0**
Astenuti: **0**

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 7 del 27.02.2025

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Gerardina Conti

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 25·03·2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Cetrola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 25·03·2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale Cetrola

COMUNE di CASTELCIVITA
PROVINCIA di SALERNO

Si certifica che la suestesa deliberazione:
☐ è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
Atto non soggetto a controllo.
Addì, ...
☒ è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 25·03·2025 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- **SETTORE.....II..... UFFICIO .....Ragioneria.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**
- **SETTORE.....UFFICIO.....**